

STATUTO

della

ASSOCIAZIONE CRESCERE

ONLUS ex art. 10 c. 8 dlgs n° 460/1997

Costituita in data 15 ottobre 2007 con atto del notaio Luigi Moruzzi di Bologna

Iscritta al registro delle O.d.V. della Provincia di Bologna al n° 241831/2008

Iscritta al registro L.F.A. del Comune di Bologna al n° 58060/2008

Codice Fiscale n° 91288400376

Sede Legale *co* Clinica Pediatrica *Gozzadini* via Massarenti 11-40138 Bologna

Art. 1

- 1) E' costituita una Associazione di volontariato indipendente denominata *Associazione Crescere*, che nell'ambito delle malattie rare con patologia della crescita, opera a favore della collettività.
- 2) L'Associazione ha sede in BOLOGNA, Via Massarenti n. 11 presso la Clinica Pediatrica *Gozzadini*, la sua durata è illimitata e l'eventuale variazione di sede all'interno del comune non comporta variazione del presente statuto, ma sarà sottoposta alla valutazione dell'Assemblea.

Art. 2

Finalità

- 1) L'Associazione è senza scopo di lucro e con l'esclusivo intento di perseguire finalità di solidarietà sociale, si prefigge:
L'acquisizione e la diffusione dell'informazione, anche per fini diagnostici e terapeutici, della sindrome di Turner e di altre patologie con problemi legati alla crescita ed allo sviluppo fisico e psicologico;
Il sostegno alle persone interessate dalle tematiche scaturenti da tali patologie, anche favorendo l'incontro ed il confronto, in modo di evitare ogni forma di isolamento.
In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di stimolare iniziative volte a sensibilizzare la cittadinanza su queste tematiche e di promuovere e sostenere la ricerca scientifica inerente tali patologie, realizzare e sostenere ogni attività rivolta al miglioramento delle condizioni di vita dei pazienti e delle loro famiglie.
L'Associazione su iniziativa del Comitato Direttivo potrà collegarsi e partecipare ad altri Enti ed Associazioni aventi finalità analoghe o alle stesse connesse, primariamente con l'AFADOC di Vicenza, nonché rapportarsi alle Istituzioni preposte.
- 2) Le attività dell'Associazione sono svolte prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
- 3) Le prestazioni degli aderenti non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, anche derivante da lavoro dipendente o autonomo, che non sia a titolo gratuito è incompatibile con la qualità di socio.

Art. 3

Risorse economiche

- 1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - contributi degli aderenti;

- contributi di privati;
 - contributi dello Stato, di Enti e di istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti, entrate derivanti da convenzioni anche con privati, o da donazioni o contributi di beni o servizi da parte di privati;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, così come indicate dalla normativa sulle organizzazioni di volontariato.
- 2) Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito tra gli associati né durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento, in quanto deve essere impiegato esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e connesse.
- 3) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Comitato direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di aprile.
- 4) Il bilancio consuntivo verrà depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché i soci possano prenderne visione.

Art. 4

Membri dell'Associazione

- 1) Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Art. 5

Criteri di ammissione e di esclusione dei soci

- 1) L'ammissione a socio, deliberata dal Comitato direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.
- 2) Il Comitato direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.
- 3) Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea.
- 4) La qualità di socio si perde:
- a) per recesso;
 - b) per decadenza dovuta al mancato versamento della quota associativa trascorso un anno dalla scadenza stabilita;
 - c) per decadenza dovuta all'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione;
 - d) per esclusione conseguente ad un comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - e) per esclusione conseguente a persistenti violazioni agli obblighi statutari.
- 5) L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Comitato direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono

essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

- 6) Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 6

Diritti e doveri degli Associati

- 1) I soci sono obbligati :
 - a) ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
 - c) a versare nel termine fissato la quota associativa di cui al precedente articolo;
 - d) a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.
- 2) I soci hanno diritto:
 - a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
 - c) ad accedere alle cariche associative;
 - d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia a proprie spese.

Art.7

Organi dell'Associazione

- 1) Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei Soci
 - b) Il Comitato direttivo
 - c) il Presidente

Art. 8

L'Assemblea

- 1) L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Comitato Direttivo. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa.
- 2) Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di una delega.
- 3) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:
 - a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
 - b) elegge i componenti del comitato direttivo;
 - c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
 - d) stabilisce l'entità della quota associativa annuale;

- e) delibera la esclusione dei soci dall'Associazione;
 - f) si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.
- 4) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno la metà dei membri del Comitato direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità. In questi ultimi casi la convocazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla data della richiesta.
 - 5) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.
 - 6) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni, contenenti l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione, devono essere effettuate mediante avviso scritto anche elettronico, con richiesta di conferma di lettura, da inoltrarsi a ciascun socio almeno 8 giorni prima della data di riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Comitato direttivo.
 - 7) L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, mentre l'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando sia presente un numero di soci pari almeno al quorum necessario per la votazione all'ordine del giorno.
 - 8) Le deliberazioni dell'Assemblea, anche riguardanti la modifica dello statuto dell'Associazione sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci aventi diritto al voto.

Art. 9

Il Comitato direttivo

- 1) Il Comitato direttivo è formato da un numero di membri dispari non inferiore a tre e non superiore a nove eletti dall'Assemblea dei soci. Il primo Comitato direttivo è nominato con l'atto costitutivo. I membri del Comitato direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati.
- 2) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Comitato decada dall'incarico il Comitato direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Comitato, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità il Comitato non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'Assemblea perché provveda all'elezione di un nuovo Comitato.

- 3) Il Comitato elegge al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario.
- 4) Al Comitato direttivo sono attribuiti i più ampi poteri di gestione dell'Associazione ed in particolare spetta di:
 - a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) predisporre il bilancio;
 - c) nominare il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario;
 - d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
 - e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;
 - f) predisporre ed adottare i regolamenti necessari alla vita dell'Associazione, che saranno ratificati dalla prima Assemblea;
 - g) deliberare il collegamento e/o la partecipazione ad Enti ed Associazioni aventi analoghe finalità dell'Associazione o alle stesse connesse;
- 5) Il Comitato direttivo è delegato ad attuare le decisioni dell'Assemblea.
- 6) Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.
- 7) Il Comitato direttivo è convocato mediante avviso scritto, anche elettronico con richiesta di conferma di lettura, da inoltrarsi ad ogni componente con un preavviso di 5 giorni ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno 1/3 dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
- 8) I verbali di ogni adunanza del Comitato direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10

Il Presidente

- 1) Il Presidente è eletto dal Comitato direttivo ed ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei Soci.
- 2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Comitato direttivo.
- 3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 11

Il Segretario

- 1) Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:
 - provvede alla tenuta dei registri e della corrispondenza;
 - cura la redazione e la conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Comitato Direttivo.

- 2) In caso di assenza o impedimento la stesura del verbale verrà delegata ad altro componente del Comitato Direttivo, escluso il Presidente.

Art. 12

Gratuità delle cariche associative

- 1) Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 2.

Art. 13

Norma finale

- 1) In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo, dopo l'esaurimento della liquidazione, verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art. 14

Rinvio

- 1) Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al codice civile ed altre norme di legge vigenti in